

C O M U N E   D I   N O A L E

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E

PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

## INDICE SISTEMATICO

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

ART. 1	- DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE	5
ART. 2	- DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	5
ART. 3	- DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI	6
ART. 4	- MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	6
ART. 5	- CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	6
ART. 6	- OCCUPAZIONI D'URGENZA	7
ART. 7	- RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	8
ART. 8	- DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	8
ART. 9	- REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	8
ART. 10	- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	9
ART. 11	- RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE	9
ART. 12	- COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE	9

### CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 13	- CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	12
ART. 14	- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE	12
ART. 15	- TARIFFE	12
ART. 16	- SOGGETTI PASSIVI	13
ART. 17	- DURATA DELL'OCCUPAZIONE	13
ART. 18	- CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA	13
ART. 19	- MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO	14
ART. 20	- DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	14
ART. 21	- APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI	15
ART. 22	- OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO	15
ART. 23	- OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - CASI PARTICOLARI	15
ART. 24	- MAGGIORAZIONI DELLA TASSA	15
ART. 25	- RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE	16
ART. 26	- RIDUZIONI TASSA TEMPORANEA	16
ART. 27	- ESENZIONE DALLA TASSA	17
ART. 28	- ESCLUSIONE DALLA TASSA	18
ART. 29	- SANZIONI E INTERESSI	18
ART. 30	- VERSAMENTO DELLA TASSA	18

ART. 31 - RIMBORSI	19
ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA	19
ART. 33 - NORME TRANSITORIE	20
ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE	20

\* \* \*

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI  
AMMINISTRATIVE**

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs..

**ART. 1**  
**DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE**  
**E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi ed aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal funzionario incaricato su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal Regolamento.

**ART. 2**  
**DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 20 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

### **ART. 3**

#### **DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificchino variazioni nella occupazione.

### **ART. 4**

#### **MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sul quale è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 2 ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 10 metri.

### **ART. 5**

#### **CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale, sono indicate: la durata

dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Ai sensi dell'art. 38 comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

## **ART. 6 OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavoro che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo

dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

**ART. 7**  
**RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

**ART. 8**  
**DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o l'esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 20 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

**ART. 9**  
**REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).



2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interesse o quant'altro.

#### **ART. 10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

#### **ART. 11 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

#### **ART. 12 COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE**

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4, D.Lgs. n. 507/93, il Comune, nel caso di costruzioni di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 10% delle spese di

costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera  
realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI  
NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

**ART. 13**  
**CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 4<sup>a</sup> classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

**ART. 14**  
**SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE**

1. In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto D.Lgs. n. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in quattro categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

**ART. 15**  
**TARIFFE**

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva. (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6 la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli art. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| - prima categoria 100%  | - Centro storico di Noale  |
| - seconda categoria 50% | - Centro abitato capoluogo |
| - terza categoria 40%   | - Centro abitato frazioni  |
| - quarta categoria 30%  | - altre aree rimanenti     |

**ART. 16**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

**ART. 17**  
**DURATA DELL'OCCUPAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

**ART. 18**  
**CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle quattro categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

**ART. 19**  
**MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate in misura forfettaria commisurata al numero complessivo delle utenze risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 446/97, come modificato dall'art. 18 L. 488/99.

3. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

**ART. 20**  
**DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. È ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distributori di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

**ART. 21**  
**APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI**

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici e per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

**ART. 22**  
**OCCUPAZIONE TEMPORANEA**  
**CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:  
a) dalle ore 7.00 alle ore 14.00 riduzione del 20%;  
b) dalle ore 14.00 alle ore 21.00 riduzione del 40%;  
c) dalle ore 21.00 in poi riduzione del 50%.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 15 giorni tariffa intera; oltre 15 giorni il 50% di riduzione. In ogni caso le misure di tariffe determinate non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a L. 150.= per mq. al giorno.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

**ART. 23**  
**OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**  
**CASI PARTICOLARI**

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47 comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

**ART. 24**  
**MAGGIORAZIONI DELLA TASSA**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello

consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10%.

3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 10%.

## **ART. 25 RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE**

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. n. 507/93, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la superficie è calcolata nella misura del 10%.

2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c) per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50%.

3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%.

## **ART. 26 RIDUZIONI TASSA TEMPORANEA**

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 35%;
- comma 5 - le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la tassa eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7 - per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
- comma 8 - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere



ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

- comma 6 bis - le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, per le occupazioni temporanee si applica fino a 15 giorni tariffa intera, oltre 15 giorni il 50% di riduzione.

## **ART. 27 ESENZIONE DALLA TASSA**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, le occupazioni effettuate dalle associazioni con qualifica di ONLUS;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita del comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- h) sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i mq. 10.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;  
occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è

esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;

occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

#### **ART. 28**

##### **ESCLUSIONE DALLA TASSA**

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse della tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune od al Demanio statale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 63, della Legge 549 del 28/12/1995 è stabilita la non applicazione della tassa sui passi carrabili.

Ai sensi dell'art. 3, comma 61, punto 3, della Legge 549 del 28/12/1995, è stabilito il non assoggettamento alla tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con tende e simili, fisse o retrattili.

#### **ART. 29**

##### **SANZIONI ED INTERESSI**

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni ed interessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 30**

##### **VERSAMENTO DELLA TASSA**

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla

data di rilascio della concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500= o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza la rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

La tassa, se di importo superiore a L. 500.000= può essere corrisposta in 3 rate, senza interessi, di uguale importo aventi scadenza nei mesi di: gennaio, aprile e settembre dell'anno di riferimento del tributo.

La tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta se il suo importo complessivo per soggetto obbligato, anno d'imposta e fattispecie di tassazione è inferiore a L. 20.000=.

## **ART. 31**

### **RIMBORSI**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni del giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

## **ART. 32**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione. I riferimenti alle normative di cui al D.P.R. 28.01.88, n. 43, essendo state abrogate con il D.Lgs. 13.04.99 n. 112, si intendono, per la riscossione coattiva, riferiti alla disciplina di cui al D.Lgs. 26.02.99 n. 46 e all'art. 3 del citato D.Lgs. 112/99.

Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Il Comune può procedere a riscossione coattiva anche mediante decreto ingiuntivo - Regio Decreto 14.04.1910 n. 639, qualora tale procedimento sia ritenuto più opportuno.

### **ART. 33**

#### **NORME TRANSITORIE**

1. La tassa per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

comma 3 - i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

comma 4 - per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000;

comma 11 bis - per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

comma 5 - le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. n. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D,P,R, n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

### **ART. 34**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90 è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.